

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

(OITE)

Modifica del 9 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 aprile 1988¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Ingresso, secondo riferimento

gli articoli 26a, 32 e 37 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari,

Sezione 2a: importazione di latte e latticini

Art. 48a

¹ Gli invii di latte e latticini indicati nel capitolo 4 della tariffa doganale svizzera³ con peso lordo superiore a 20 kg e provenienti da altri paesi che non siano membri dell'UE o la Norvegia, sono accompagnati al momento dell'importazione da un'autorizzazione dell'ufficio federale e da un certificato di sanità e salubrità. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l'ufficio doganale svizzero di entrata. Tutti gli altri invii vengono controllati secondo le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 1995⁴ su l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso.

² L'autorizzazione viene rilasciata se:

- a. non sussistono motivi di polizia epizootica che lo impediscono; e
- b. sono soddisfatti per analogia i presupposti nel Paese d'origine conformemente all'articolo 40.

¹ RS 916.443.11

² RS 817.0

³ RS 632.10, Allegato

⁴ RS 817.41

³ Il certificato di sanità e salubrità viene emesso dalle autorità competenti del Paese d'origine e contiene:

- a. indicazioni sulla situazione relativa alle epizootie nella regione d'origine;
- b. nome e numero dell'azienda, riconosciuta dall'ufficio federale, da cui proviene l'invio; e
- c. indicazioni relative all'igiene del latte e dei latticini, nonché all'igiene in fase di produzione, immagazzinamento e trasporto.

Art. 61 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli invii di latte e latticini con peso lordo superiore a 20 kg provenienti da altri paesi che non siano membri dell'UE o la Norvegia sono accompagnati durante il transito da un certificato di sanità e salubrità secondo l'articolo 48a capoverso 3. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l'ufficio doganale svizzero d'entrata, a meno che questa non sia già stata eseguita in un paese membro dell'UE o in Norvegia.

II

L'ordinanza del 30 ottobre 1985⁵ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4

⁴ Per la visita veterinaria di confine di latte e latticini in virtù dell'articolo 61 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 20 aprile 1988⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali sono applicabili le tasse secondo le tariffe dell'allegato.

Allegato lett. b^{bis}

	Origine: Comunità europea e Norvegia			Origine: altri paesi	
	Tassa minima per invio	Tassa massima per invio	Tassa per unità	Tassa minima per invio	Tassa per unità
b^{bis}. Latte e latticini					
Latte e latticini secondo il capitolo 4 della tariffa doganale svizzera ⁷	–	–	–	24.–	4.– per 100 kg
...					

⁵ RS 916.472

⁶ RS 916.443.11

⁷ RS 632.10, Allegato

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

9 aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz